

Massima numero 214 del 10 Novembre 2021

Obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 33/2013 - Progressioni di carriera del personale dipendente

Riferimenti normativi: Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, artt. 35, co. 1, lett. a), 52, co. 1-bis; Legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, co.16, lett d); Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 19; Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, art. 22, co.15; Legge

Parole chiave: "obblighi di pubblicazione" - "bandi di concorso" - "progressioni di carriera" - "procedure selettive esterne" - "procedura selettive interne" - "progressioni verticali" - "progressioni orizzontali"

Le procedure selettive interne che determinano il passaggio in un'area superiore, cd. progressioni verticali, rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 19 "Bandi di concorso" del d.lgs. 33/2013. Ciò in ragione della ampia formulazione dell'art. 19 che, al co. 1, rinvia al "reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione" nonché degli orientamenti giurisprudenziali che per dette procedure configurano una vicenda assimilabile ad una vera e propria assunzione. Le procedure selettive interne che determinano un passaggio di livello nell'ambito della stessa area o categoria, cd. progressioni orizzontali, sono escluse dall'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 19 "Bandi di concorso" del d.lgs. 33/2013, in quanto procedure a carattere meritocratico connesse alla valutazione dell'apporto individuale del lavoratore e non soggette al principio del pubblico concorso.